



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
UFFICIO ESECUZIONI

N. 107-1/2011 RGE

Il Giudice,

letti gli atti di causa e sciolta la riserva che precede;

vista, in particolare, l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.;

ritenuta valida la notifica effettuata dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate posto che con una nota del 07/06/2017 del Ministero della Giustizia – dipartimento per gli affari di giustizia, relativa alla estinzione e cancellazione d'ufficio delle società del Gruppo Equitalia, ha indicato che *“il nuovo indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni/notificazioni di cancelleria è protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it”* ed altresì che tale indirizzo risulta presente nel registro INIPEC;

osservato che con il ricorso in opposizione, il ricorrente deduceva che *“in data 17.11.2006 il sig. _____ con l'intervento della _____ quale terzo datore di ipoteca e fideiussore e della _____ quale fideiussore, contraeva con la _____ un contratto di mutuo agrario fondiario per la somma di € 300.000,00, a durata 180 mesi (15 anni), prevedendo un rimborso mediante il pagamento di trenta rate trimestrali posticipate di ammortamento ed una di preammortamento ad un tasso variabile che in ingresso veniva assunto pari al 5,35% annuo. Le variazioni successive del tasso venivano contrattualmente ancorate tasso al tasso EURIBOR a sei mesi su base 365 gg. (con arrotondamento ai cinque centesimi superiori) e aumentato di 1,65 punti percentuali per ottenere il tasso nominale. Tale tasso, considerati anche gli oneri accessori del finanziamento, secondo quanto indicato dalla stessa banca, avrebbe determinato un I.S.C. del 5,478%”*;

dato atto che l'opposizione si fonda sui seguenti motivi: 1) carenza del titolo esecutivo per la configurabilità di mutuo condizionato; 2) usurarietà originaria del contratto di mutuo; 3) violazione della normativa sulla trasparenza; 4) violazione del divieto di anatocismo;

osservato, in ordine al punto 1), che *“al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”* (Cfr. Cass. Sez.III, n.17194/2015);



osservato che se è vero che nel contratto di mutuo in questione viene pattuita la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso la Banca a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti a carico della mutuataria, con il successivo svincolo in seguito all'adempimento, è altrettanto vero che il medesimo non può dirsi condizionato, ma si è validamente perfezionato al momento della stipula dell'atto pubblico, avendo la Banca corrisposto le somme mutate a _____, posto che:

- l'art. 3 del contratto di mutuo prevede che l'erogazione della somma di € 300.000,00 *“avviene contestualmente alla firma del presente atto mediante consegna da parte dell'istituto a favore della parte mutuataria, la quale ne rilascia quietanza”*
- ed altresì prevede la successiva riconsegna da parte di quest'ultima in favore della Banca, per la costituzione di deposito cauzionale, a garanzia di ulteriori adempimenti;

ritenuto, quindi, che dall'atto pubblico di mutuo risulta che il mutuatario ha ricevuto la disponibilità giuridica del denaro mutuato, tanto che si dà atto della riconsegna a titolo di deposito cauzionale e che sussistono pertanto tutti i presupposti perché il mutuo azionato costituisca idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c;

rilevato pertanto che non può escludersi l'iniziale disponibilità giuridica della somma e la successiva destinazione alle indicate finalità;

rilevato, quanto al secondo motivo, che l'art. 644 c.p., al fine di assicurare una copertura completa dall'usura, stabilisce che nel calcolo del tasso di interesse effettivo vadano inclusi tutti gli oneri a carico della parte finanziata collegati al credito e che, pertanto, ai fini della determinazione del TAEG occorre considerare tutti i costi del finanziamento, anche quelli solo potenziali, come la commissione o penale di estinzione anticipata e tutti gli oneri seppur eventuali, come gli interessi moratori;

considerato che alla data della stipula del mutuo il tasso di mora (fissato nella misura del 7,35 %, ossia pari al tasso corrispettivo vigente + 2 punti) era superiore al tasso soglia del periodo, cioè pari al 7,155 %, sicché la soglia antiusura sembra essere stata superata senza procedere ad alcuna sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori;

ritenuto infatti che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'interesse di mora vada calcolato al fine di verificare il superamento o meno del tasso soglia (tra le altre, Cass. n. 22017/2018; Cass. n. 23192/17; né può condividersi il criterio invocato da una parte della giurisprudenza e dalla Banca creditrice che nel computo della soglia rispetto agli interessi di mora opera una maggiorazione del 2,1% (riportata nei d.m. trimestrali di rilevazione del TEGM che riprendono un'indagine statistica conoscitiva della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi del 2002), trattandosi di criterio che non trova alcun referente positivo, avendo il legislatore delineato precisamente il criterio di computo del tasso soglia, come pure modificato nel 2011; in questo senso anche Cass. n. 22017/2018 cit.);



ritenuto che, pur nella consapevolezza della sussistenza di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale in relazione alle conseguenze dell'usurarietà del mutuo, appare preferibile in sede cautelare, in un'ottica appunto di cautela, aderire alla tesi per cui nel caso di superamento del tasso soglia non è dovuto alcun interesse (piuttosto che alla tesi che sono comunque dovuti gli interessi corrispettivi), sicché quanto pagato dal mutuatario va imputato integralmente al capitale da restituire;

considerato che, nella specie, stando alla documentazione in atti e alle allegazioni delle parti, al momento della notifica del precetto (31/03/2011), in base al piano di ammortamento, la sorte capitale che il mutuatario avrebbe dovuto pagare era pari a circa € 58.410,98, mentre il mutuatario aveva a quella data corrisposto la maggior somma di circa € 77.710,65 (salvo ulteriore accertamento in sede di merito), sicché la morosità non sussisteva quando la banca ha notificato il precetto;

ritenuto pertanto che, pur in disparte gli altri motivi di opposizione proposti, sussistano gravi motivi ex art. 624 c.p.c. per confermare la sospensione dell'esecuzione, stante la serietà delle questioni sollevate con l'opposizione (cfr. Cass. n. 7413/1997) e che comunque ricorra anche il periculum in mora, atteso che la mancata sospensione comporterebbe la vendita dell'immobile in cui il ricorrente esercita la propria attività commerciale;

ritenuto, in conformità a quanto sostenuto dalla Suprema Corte, che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito (Cass. 22033/2011);

ritenuto che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza e debbano essere liquidate così come in dispositivo sulla base dei parametri professionali minimi di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore tra € 260.001 ed € 520.000, esclusa la fase istruttoria;

p.q.m.

- conferma la già disposta sospensione della procedura esecutiva;
- condanna

– S.p.A., al pagamento delle spese processuali pari ad € 3.713,00 oltre IVA e CAP come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso, da distrarsi in favore dell'Avv. Gianluca Iorio, dichiaratosi antistatario;

- assegna alla parte interessata termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa



iscrizione della causa al ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.

Si comunichi.

Castrovillari, 27/05/2019

Il Giudice dell'esecuzione

Giuliana Gaudiano

